



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



Italy - Rural Development Programme (Regional) - Liguria

CCI	2014IT06RDRP006
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Liguria
Periodo di programmazione	2014 - 2020
Autorità di gestione	Dirigente pro-tempore del Settore Politiche Agricole e della Pesca della Regione Liguria
Versione	8.0
Stato versione	Aperto
Data dell'ultima modifica	09/03/2020

Indice

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE.....	3
1.1. Modifica a norma dell'articolo 11, lettera b).....	3
1.1.1. Tipo di modifica.....	3
1.1.2. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014.....	3
1.1.2.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari	4
1.1.2.2. Capitolo 8.2.2.3.1. - Sottomisura M02.01 - Servizi di consulenza	5
1.1.2.3. Capitolo 08.02.04.03.04. - Sottomisura M04.04 - Prevenzione danni da fauna	8
1.1.2.4. Capitolo 13.02 - M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	9

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Liguria

1.1. Modifica a norma dell'articolo 11, lettera b)

1.1.1. Tipo di modifica

d. Decisione di cui all'articolo 11, lettera b), secondo comma

1.1.2. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014

1.1.2.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari ...

1.1.2.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'articolo 62, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 prevedeva che se “l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale”.

L'articolo 1, paragrafo 1, punto 24) del regolamento (UE) n. 2393/2017 ha modificato tale disposizione, ora applicata espressamente solo a determinate misure e non più a tutte: tra le misure escluse rientra quella di cui all'articolo 15, paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013. In attuazione del nuovo disposto dell'articolo 62, paragrafo 2, quindi, la Regione ha proceduto a determinare gli importi dei costi standard relativi alla sottomisura 2.1, senza richiedere apposita certificazione degli stessi da parte di un organismo terzo.

L'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli si ritiene in ogni caso garantita: come specificato nel testo del PSR, la Regione, infatti, si è uniformata a quanto indicato dalle linee guida redatte a livello nazionale.

1.1.2.1.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

Calcolo dei costi semplificati

(...)

Con riferimento al sostegno previsto dalle sottomisure [2.1](#), 16.1, 16.2, 16.5, 16.8 e 16.9, la determinazione dell'unità di costo standard è stata effettuata dalla Regione Liguria secondo le indicazioni fornite da documenti di indirizzo redatti a livello nazionale.

1.1.2.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.2.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica, proposta in applicazione dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, persegue principalmente finalità di semplificazione amministrativa. L'introduzione dei costi standard unitari (UCS) infatti rende possibile la riduzione degli oneri burocratici legati al processo gestionale delle domande di sostegno, determinando una serie di vantaggi, quali modalità di rendicontazione delle spese più rapide per l'eliminazione della documentazione giustificativa della spesa, abbattimento del rischio di errore nella fase di rendicontazione della stessa, riduzione dei costi di verifica dei documenti amministrativo contabili di rendiconto delle spese sostenute.

Per la quantificazione degli importi dei UCS sono state seguite le indicazioni di documenti di indirizzo redatti a livello nazionale.

I paragrafi interessati dalla modifica di cui sopra sono i seguenti:

- 8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili;
- 8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili);
- 8.2.2.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso.

Si è provveduto inoltre ad aggiornare i seguenti capitoli:

- 8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative: è stato inserito il riferimento al Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016 attualmente vigente in materia e il riferimento al regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime *de minimis*), quest'ultimo in quanto pertinente alla modifica di cui al capitolo 13.2 del PSR (*cfr.* § 1.1.2,4).
- 8.2.2.3.1.4. Beneficiari e 8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità: è stato allineato il testo a quanto previsto dal su citato D.M. 3 febbraio 2016 che stabilisce che "le regioni e le province autonome, competenti con riferimento alla sede legale degli organismi privati di consulenza aziendale, provvedono al loro riconoscimento previa verifica del possesso dei requisiti ...".
- 8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili): è stato eliminato il riferimento alle annualità 2016 e 2017 poiché non più pertinenti: alla data di presentazione della proposta di modifica, non risulta, infatti, ancora aperto alcun bando per la misura M.2. Tali riferimenti appaiono dunque superati. A fini di maggiore chiarezza è stato altresì precisato che la limitazione annua massima di 3.000 euro, trova applicazione nel caso di due o più consulenze all'anno per lo stesso beneficiario/destinatario della consulenza. È stato inoltre inserito il riferimento al regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime *de minimis*), in linea con la modifica di cui al capitolo 13.2 del PSR (*cfr.* § 1.1.2,4).

1.1.2.2.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- (...)
- *Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6/5/2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, testo integrale dell'atto (Gazzetta ufficiale L 124 del 20/5/2003).*
- [D.M. 3 febbraio 2016 relativo all'istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura in attuazione del D.lgs. 91 /2014.](#)

- [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013 \(regime “de minimis”\).](#)

8.2.2.3.1.4. Beneficiari

(...)

I Prestatori di servizi, preventivamente riconosciuti ~~dalla Regione~~ e iscritti in un apposito elenco regionale, sono abilitati a partecipare ai Bandi per il finanziamento dei servizi di consulenza previsti.

8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili

- (...)
- *assicurazione e spese generali.*

[Rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al punto 1, paragrafo b\) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013 tutte le voci di spesa sopraelencate.](#)

8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

1) I Prestatori di Servizi di consulenza devono essere riconosciuti ~~dalla Regione Liguria~~ ed iscritti in un apposito elenco. L'iscrizione è sempre aperta e non discriminatoria a tutti i soggetti richiedenti, che soddisfano i pertinenti requisiti. Ai fini del riconoscimento devono fornire garanzie minime in termini di base operativa ed in particolare devono disporre di staff tecnico, regolarmente formato e sufficiente e qualificato (vedasi capitolo 8.2.2.3.1.11). La presenza di sedi operative sul territorio regionale non costituisce un requisito per il preventivo riconoscimento mentre il riconoscimento è un prerequisito necessario per partecipare alla procedura di selezione tramite bando.

(...)

8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo massimo dell'aiuto concedibile per l'utilizzo del servizio di consulenza per il settore agricolo e forestale è ~~limitato all'80 %~~ [pari al 100%](#) del costo ammissibile ~~(IVA esclusa)~~.

L'intensità degli aiuti per i servizi di consulenza a favore delle PMI, aventi sede nelle zone rurali (art. 47 del Reg. UE n. 702/2014) è limitata come segue:

- *60 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;*
- *70 % dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese.*

L'aiuto non può superare il massimale di euro 1.500,00 per destinatario e per servizio di consulenza. La quota dei costi non coperta dall'aiuto pubblico deve essere coperta dalla quota di compartecipazione a carico del destinatario della consulenza.

Al fine di garantire l'accesso alla consulenza ad un maggiore numero di destinatari, viene definito un limite annuo massimo di euro ~~3.000,00~~ [1.500,00 per i primi due anni \(2016 — 2017\) di attuazione del PSR](#) (come riferimento deve essere preso in considerazione l'anno solare di concessione dell'aiuto) ~~ed euro 3.000,00 euro/anno per i successivi anni.~~ [Tale limite annuo si applica nel caso di due o più consulenze all'anno per lo stesso beneficiario/destinatario della consulenza.](#)

Il costo viene determinato a norma del punto 1, paragrafo b) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17/12/2013, applicando le unità di costo standard (UCS), pari a 54,00 euro/ora per i servizi di consulenza.

Limitatamente ai servizi di consulenza nel settore forestale e ai servizi di consulenza alle PMI nelle aree rurali, gli aiuti per ciascun soggetto sono concessi in regime de minimis ai sensi del reg. (UE) n. 1407/2013.

8.2.2.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo del sostegno è calcolato sulla base dello studio metodologico elaborato da Ismea "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR", ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Lo studio di cui sopra, individua un unico valore UCS per la identificazione della spesa ammissibile del servizio di consulenza, pari a 54 euro/ora.

Per il calcolo del valore UCS di 54 euro per ogni ora di consulenza la Rete Rurale Nazionale, tramite il supporto scientifico di ISMEA, ha utilizzato il seguente metodo: analisi del costo orario del lavoro, del costo delle trasferte e di tutte le spese indirette correlate alla erogazione dei servizi di consulenza agricola, definite sulla base di una analisi ponderata degli studi di settore confermati da dati storici disponibili presso alcune Regioni e validati con interviste e indagini mirate.

1.1.2.2.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.2.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.3.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

8.2.4.3.4.5. Costi ammissibili

Nel capitolo 8.2.4.3.4.1 - Descrizione del tipo di intervento, il riferimento alla “protezione di un'area coltivata” è da intendersi in termini generici senza distinzioni o richiami specifici ai possibili diversi tipi di protezione.

Non in linea con questa affermazione, risulta il successivo capitolo 8.2.4.3.4.5 - Costi ammissibili che, alla lettera a), al riguardo stabilisce invece una limitazione: per essa, infatti, sono ammissibili le spese per i soli investimenti consistenti nella protezione elettrica a bassa intensità.

A fini di coerenza, si provvede, pertanto, ad allineare il testo del capitolo 8.2.4.3.4.5. - Costi ammissibili di cui alla lettera a), con l'introduzione di un generico riferimento a sistemi di protezione.

1.1.2.3.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8.2.4.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese relative ai seguenti investimenti:

- a) recinzioni e altri sistemi di protezione, ~~elettrica~~ compresi quelli elettrici a bassa intensità;
- b) *protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, apparecchi radio, apparecchi con emissione di suoni;*
- c) *protezioni visive con sagome di predatori, nastri olografici, palloni predatori e reti anti uccello.*
- d) *acquisto dei cani da guardiania.*

1.1.2.3.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.3.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.4. Capitolo 13.02 - M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

1.1.2.4.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

13.2.1.1. Indicazione

Il paragrafo interessato dalla modifica è il 13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15). È necessaria un'integrazione del capitolo 13 per l'introduzione del riferimento al regime *de minimis* [regolamento (UE) n. 1407/2013].

1.1.2.4.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

13.2.1.1. Indicazione

1) Aiuti per i servizi di consulenza:

- aiuti per i servizi di consulenza nel settore forestale: ~~è stata avviata la procedura di esenzione ai sensi dell'art. 39 del reg. (UE) n. 702/2014.~~ si applica il regime "de minimis" di cui al reg. (UE) n. 1407/2013;

2)

- aiuti per i servizi di consulenza alle PMI nelle aree rurali: ~~è stata avviata la procedura di esenzione ai sensi dell'art. 46 del reg. (UE) n. 702/2014.~~ si applica il regime "de minimis" di cui al reg. (UE) n. 1407/2013.

3) Aiuti per la formazione dei consulenti: è stata avviata la procedura di notifica ai sensi del punto 3.6 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C204/01).

1.1.2.4.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.4.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.